



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

**L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali:
questioni processuali e case study**

lunedì 19 aprile 2021
ore 15:00 alle ore 18:00

lunedì 26 aprile 2021
ore 15:00 alle ore 18:00

lunedì 10 maggio 2021
ore 15:00 alle ore 18:00

lunedì 17 maggio 2021
ore 15:00 alle ore 18:00

lunedì 7 giugno 2021
ore 15:00 alle ore 18:00

WEBINAR GRATUITO SU PIATTAFORMA GO TO WEBINAR

La consulenza tecnica nelle controversie aventi ad
oggetto le criticità dei contratti bancari e degli strumenti
finanziari . Lo “stato dell’arte”

Giulio Tagliavini,
Università degli studi di Parma
7 giugno 2021



Criticità	Potenziale ragionevolezza tecnico-aziendale	Probabilità di successo della pretesa risarcitoria
La valutazione del rilievo del sopravvenuto superamento della soglia	In astratto buona	Elemento ben regolato
La valutazione del rilievo delle commissioni non proporzionali al tempo (c per i per t)	Buona	Molto bassa ex Sentenza 16303/2018 Cassazione (Sezione unite)
Il rilievo dei contratti derivati appaiati alle operazioni di finanziamento	Buona	Bassa
L'impatto della risoluzione anticipata, avvenuta o semplicemente previste nel contratto	Scarsa	Molto bassa
Il rilievo delle clausole di indicizzazione riferite a un parametro manipolato	Scarsa	Molto bassa
La valutazione dei costi assicurativi e di altre spese	Scarsa	Elemento ben regolato
La valutazione del rilievo del tasso di mora	Buona	Bassa
Mancata o errata indicazione dell'ISC	Buona	Bassa
Soglia dell'apertura di credito ipotecaria	Buona	Media
Ammortamento alla francese	Scarsa	Incerta

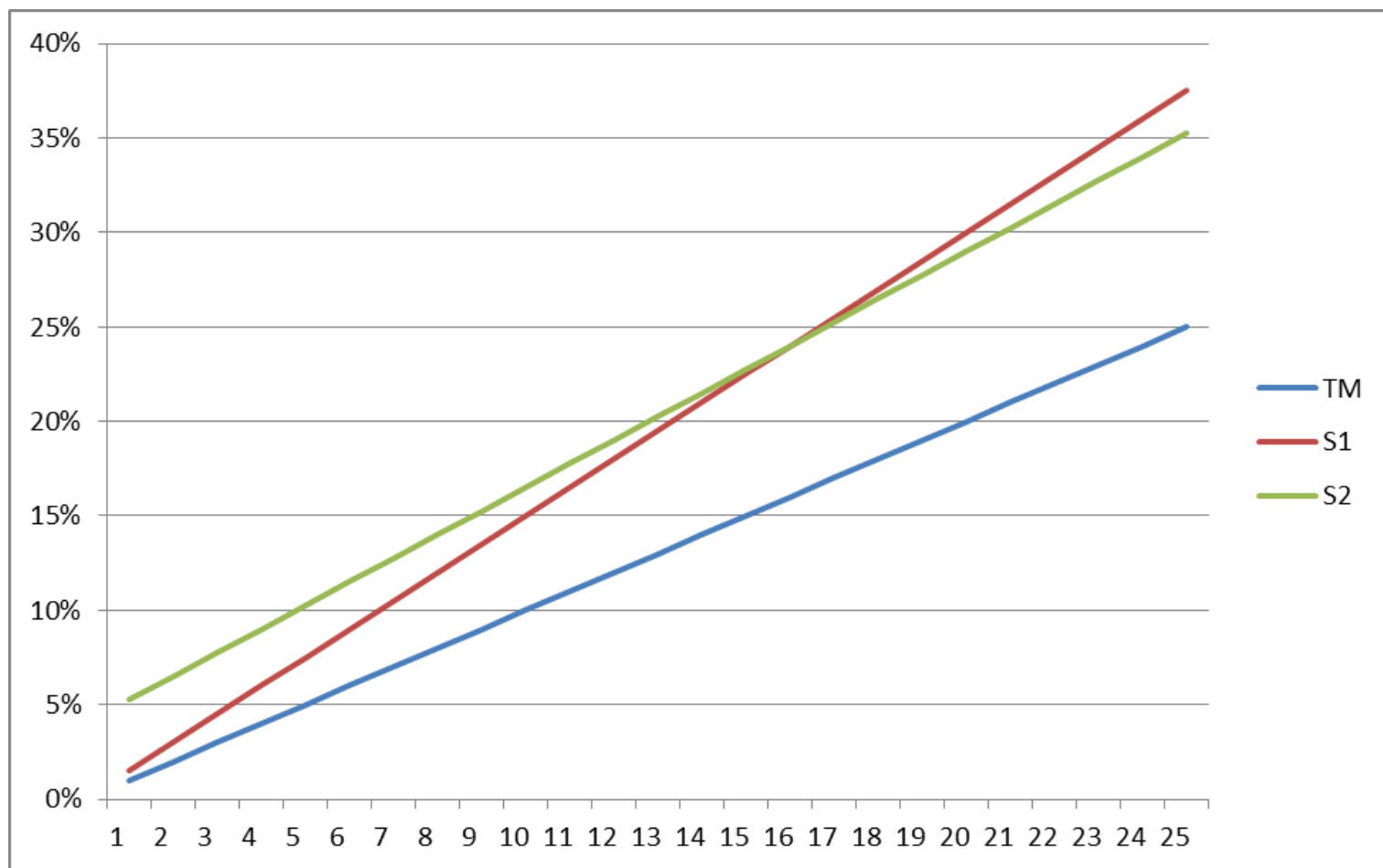
Verso quale soluzione ?

- Alzare la soglia fino ad un limite in cui l'usura non venga più sanzionata
- Riformare la disciplina e in particolare disciplinare in modo diverso rispetto all'usura bancaria
- Riformare la disciplina e in particolare creare norme separate per i contraenti vigilati e per i contraenti non vigilati (operazioni finanziarie tra privati)
- Perfezionare la regolamentazione secondaria
- Attendere l'affinamento delle soluzioni giurisprudenziali

L'usura nel tempo

- 1996 – La Legge n.108 modifica l'art. 644 c.p.
- 2001 - Interpretazione autentica – Modifica regola per individuare il tasso soglia, da $\text{TEGM} \times 1,5$ a $\text{TEGM} \times 1,25 + 4\%$, max $\text{TEGM} + 8\%$
- 2013 – Chiarimenti di Bankit
- 2017 - Cassazione 24675 – Conta la fase della pattuizione, non la fase successiva.
- 2018 – Cassazione 16303 – Principio di simmetria / omogeneità di confronto - CMS
- 2020 - Cassazione (Sezioni Unite) del 18 settembre 2020 n. 19597 – Interessi di mora

Riformulazione del tasso soglia da maggio 2011



Interesse semplice ma capitalizzato annualmente

Anno	capitalizzazione annuale			Interesse semplice			
0	€	100,00		100		100	
1	€	110,00	10%	110	10%	114,295	14,30%
2	€	121,00	10%	120	10%	128,59	14,30%
3	€	133,10	10%	130	10%	142,885	14,30%
4	€	146,41	10%	140	10%	157,18	14,30%
5	€	161,05	10%	150	10%	171,475	14,30%
6	€	177,16	10%	160	10%	185,77	14,30%
7	€	194,87	10%	170	10%	200,065	14,30%
8	€	214,36	10%	180	10%	214,36	14,30%

Sommario

- Aspetti tecnici relativi all'usura
 - CMS
 - Interessi di mora
 - Clausola di salvaguardia
 - Commissione per estinzione anticipata
 - Spese assicurative – costi upfront e recurring
- Ammortamento alla francese

Commissione di massimo scoperto e usura: le Sezioni unite risolvono il contrasto - Cassazione civile, SS.UU, sentenza 20/06/2018 n° 16303

- Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis [d.l. n. 185 del 2008](#), inserito dalla [legge di conversione n. 2 del 2009](#), ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

Grado di utilizzo elevato

Grado di utilizzo limitato

Numeri massimi	7.360.000		7.360.000	
Grado di utilizzo	100,00%		18,48%	

Procedura di computo che tiene conto del grado di utilizzo

Procedura di computo richiamata in Sentenza

TEG	13,98%	1,53%		13,98%	1,53%	
Soglia rilevata	14,67%	0,83%		14,67%	0,83%	
Extrasoglia	-0,7%	0,70%	0,0%	-0,7%	0,70%	0,0%
Pagamenti in eccesso rispetto alla soglia	-€ 140,00	€ 140,00	€ -	-€ 25,87	€ 140,00	€ 114,13

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 26946 del 22 ottobre 2019

- ***Ordinanza di rimessione al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della trattazione delle seguenti questioni:***
- ***a) se alla stregua del tenore letterale degli artt. 644 c.p. e 2 l. n. 108/1996, nonché dalle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest'ultima legge, sia consentito escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del TEGM;***
- ***b) in caso contrario, se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del TEGM di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 108/1996, oppure se la mera rilevazione del relativo tasso medio imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto e con quali modalità.***

Si è determinata una situazione complessa

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile

- La più rilevante presa di posizione, in ordine di tempo, è stata quella della Terza Sezione Civile ([sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286](#)), la quale - nel valutare l'effettività o meno del c.d. "cumulo" degli interessi corrispettivi e moratori ai fini dell'usura - ha affermato che vi sarebbe una "netta diversità di causa e di funzione": infatti, *"l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro", laddove "l'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., rappresenta invece il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria"*.

Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile

- Appare, pertanto, preferibile la precedente (e opposta) tesi - fatta propria sempre dalla Terza Sezione Civile ([sentenza 30 ottobre 2018, n. 27442](#)) - a mente della quale *"il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio di interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento"*: in questo modo, infatti, si resterebbe nell'alveo applicativo dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996, senza snaturarne la portata con aperture a dati numerici non previsti dalla normativa primaria.

Cass. n. 26286 del 17 ottobre 2019

Clausola di salvaguardia

- L'“**inserimento di una clausola “di salvaguardia”**, in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, **trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge.**
- Trattasi di **altro principio molto importante**, così precisando la S.C.:
- “La clausola c.d. “di salvaguardia” giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4.
- Dal punto di vista pratico tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente. Infatti, ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2, “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. La clausola “di salvaguardia”, dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura c.d. “oggettiva”, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca.
- Nondimeno, **la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari.** Sebbene la “clausola di salvaguardia” ponga le banche al riparo dall'applicazione della “sanzione” prevista dall'art. 1815 c.c., comma 2, per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poichè il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto.
- Dunque, il percepimento di interessi usurari è vietato dalla legge e la relativa pattuizione è nulla. **Con la “clausola di salvaguardia” la banca si obbliga contrattualmente ad assicurare che, per tutta la durata del rapporto, non vengano mai applicati interessi che oltrepassino il “tasso soglia”.**
- La “contrattualizzazione” di quello che è un divieto di legge non è priva di conseguenze sul piano del riparto dell'onere della prova. Infatti, se l'osservanza del “tasso soglia” diviene oggetto di una specifica obbligazione contrattuale, **alla logica della violazione della norma imperativa si sovrappone quella dell'inadempimento contrattuale, con conseguente traslazione dell'onere della prova in capo all'obbligato, ossia alla banca.”.**
- Dunque:
- **la clausola c.d. “di salvaguardia” è perfettamente valida;**
- **spetta al creditore provare di averla pattuita (ovviamente) e rispettata in concreto, dovendosi altrimenti considerare la relativa pattuizione nulla.**



Interessi moratori e soglia antiusura: i chiarimenti del Tribunale di Roma

autore: Redazione Contenzioso-bancario.it

fonte: Contenzioso-bancario.it

del: 15/04/2020

Reati Obbligazioni e contratti Banche

Mutuo Anatocismo Delitti contro il patrimonio Tasso di interesse Contratti bancari Tasso soglia usura Usu

+ aggiungi un tuo tag

Secondo il Tribunale di Roma, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.

Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della [legge n. 108/1996](#), l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale

Documenti collegati: [vedi tutti »](#)



Tribunale di Roma - Sezione XVII - Sentenza del 24 marzo 2020 (Ud. 19 marzo 2020), n. 5395



Cassazione civile - Sezione I - Sentenza 9 gennaio 2013, n. 350



Delibera CICR 9 febbraio 2000 Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99)



Codice civile - Art. 1815 - Interessi



L. 7 marzo 1996, n. 108 Disposizioni in materia di usura



Codice civile - Art. 821 - Acquisto dei frutti



Codice civile - Art. 1224 - Danni nelle obbligazioni pecuniarie

CASSAZIONE – La verifica in concreto ai fini dell'usura della polizza assicurativa nei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o pensione

- Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 22458 del 24 settembre 2018
- Principio di diritto:
- **“La natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento – ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG.** Si deve infatti rimarcare che la deroga (sulla quale fonda la sua doglianza la ricorrente) prevista al detto paragrafo C4. non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale. A conferma della necessità di valutare in concreto e non formalmente le spese di assicurazione, prima di escluderle da novero delle voci da utilizzare per il calcolo del tasso usurario, si registra la recente decisione della Corte che ha affermato che “Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo” (Cass. n. 8806 del 05/04/2017)”.

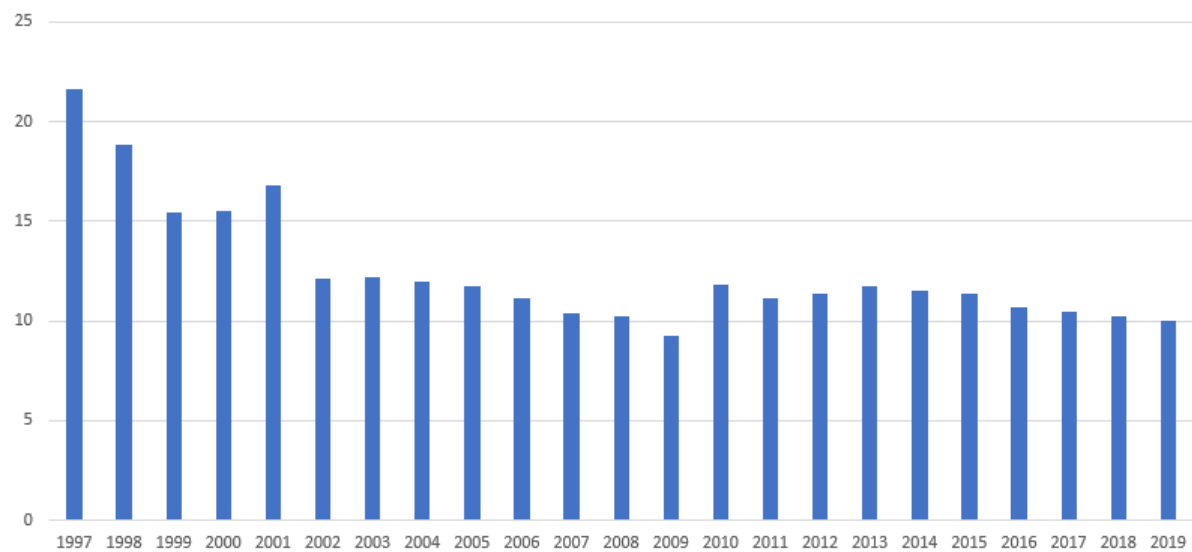
Credito al consumo e rimborso anticipato alla luce della Sentenza Lexitor (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18)

- *L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a suo carico, senza distinguere tra costi upfront e recurring.*
- *L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a suo carico, senza distinguere tra costi upfront e recurring.*
- **Il principio di diritto stabilito dal Collegio di Coordinamento n. 26525 del 2019**
- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

CATEGORIA_OPERAZIONI ▼ CLASSE_IMPORTO ▼

Media di TEGM

Totale



Commissione di estinzione anticipata

- **USURA – PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: NON VA CONSIDERATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA**

RAPPRESENTA UNA SPESA DI NATURA
STRAORDINARIA EVENTUALE

**Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Antonella
Ioffredi | 20.03.2019 | n.461**

**[https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/
usura-penale-estinzione-anticipata-non-va-
considerata-ai-fini-del-superamento-del-tasso-
soglia](https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-penale-estinzione-anticipata-non-va-considerata-ai-fini-del-superamento-del-tasso-soglia)**

Piano di ammortamento alla francese

Tribunale di Massa (Giudice Domenico Provenzano) del 7 Febbraio 2019

Corte d'Appello di Roma n. 731 del 30 Gennaio 2020

- Estratto della sentenza, per quanto concerne la censura del regime finanziario adottato nel piano di ammortamento:
- *"I piani di ammortamento cd. alla francese, in applicazione dei quali il C.T.U. ... ha accertato essere stati predisposti (ed eseguiti) entrambi i contratti di mutuo oggetto di giudizio, risultano stilati secondo il regime di capitalizzazione composta, evincendosi dallo sviluppo degli stessi piani l'adozione di un tasso di interesse effettivo (T.A.E.) superiore rispetto a quello nominale (T.A.N.), secondo quanto precisato dal medesimo ausiliario del Tribunale: nel contratto di finanziamento ipotecario, infatti, il T.A.N. indicato in contratto è di 3,852%, mentre il T.A.E. è del 3,921% (con scostamento di 0,069%); nel contratto di mutuo fondiario il T.A.N. è di 3,756%, mentre il T.A.E. è di 3,821% (con divergenza pari a 0,065%); avendo il C.T.U. verificato che l'ammontare totale di quanto dovuto dalla mutuataria a titolo di interessi nell'ipotesi in cui i piani di ammortamento fossero stati formulati in regime di capitalizzazione semplice sarebbe risultato inferiore a quanto a tale titolo corrisposto dalla medesima attrice in base al regime di capitalizzazione composta in concreto adottato. Ambedue i summenzionati contratti non contengono menzione alcuna del regime finanziario in base ai quali sono stati predisposti i piani di ammortamento di rispettiva pertinenza.*
- *Il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui predisposti con ammortamento alla francese concessi dagli istituti di credito, prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive); leggi in forza delle quali l'adozione del ridotto regime comporta necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uniperiodale o di pattuizione di tasso d'interesse nullo, in concreto non configurabili nella casistica giudiziaria) un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell'applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi.*
- La sentenza nega la configurabilità della violazione dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese.
- Nelle motivazioni attinenti la valutazione dell'ammortamento alla francese si riporta:
- *'Come è noto nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:*
- *1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;*
- *2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);*
- *3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;*
- *4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;*
- *5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.*

I contenuti tecnici della Sentenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite) del 18 settembre 2020 n. 19597

- Sono molto definiti
- Nello spettro delle alternative possibili in base alle precedenti decisioni sono a favore della banca
- Sono di applicazione semplice e risolvono alcuni elementi di oggettiva pretestuosa confusione
- Potrebbero condurre a una riduzione del contenzioso in materia
- E' una sentenza «demolitoria»
- Rimangono in ogni caso alcuni dubbi tecnici, alcuni dei quali non sono secondari

Gli interessi di mora sono rilevanti per la norma antiusura ?

- Le Sezioni Unite hanno risolto, positivamente, il contrasto giurisprudenziale relativo all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori.
- Esistevano due tesi:
 - 1) Una tesi restrittiva (ABF e numerose pronunce della giurisprudenza di merito – ex multis Trib. Roma 11764/2020) secondo cui gli interessi moratori sfuggirebbero all'applicazione della disciplina antiusura, specie in ragione della diversa natura giuridica di tali interessi e degli interessi corrispettivi
 - 2) Una tesi c.d. estensiva (espressa dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione) fondata sulla necessità di garantire un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, considerata la funzione comunque remunerativa sia di quelli moratori che di quelli corrispettivi, oltre che sul presupposto che il ritardo colpevole del debitore non potrebbe integrare una causa giustificativa della permanenza (e della validità) di una obbligazione contraria alla legge.
- Ha prevalso la tesi estensiva

Se sono rilevanti, allora occorre un tasso soglia significativo

- Occorre applicare un principio di simmetria (argomentato in Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sentenza 16303/2018)
- Quanta simmetria?
Visto che la rilevazione della soglia non è operata sulle more pagate ma solo sui tassi corrispettivi.
- La mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali ove essi ne contengano una rilevazione statistica. Se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato

I criteri di rilevazione della soglia rilevante per gli interessi di mora

- **Per i contratti conclusi fino al 31/03/2003**, il "tasso soglia di mora" coincide con il "tasso soglia dei corrispettivi", atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori.
- Formula: **(T.E.G.M. x 1,5).**
- **Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011**, il "tasso soglia di mora" si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
- Formula: **(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.**
- **Per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017**, il "tasso soglia di mora" si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106.
- Formula: **(T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4.**
- **Per i contratti conclusi dall'01/01/2018 (data di entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2017)**, il "tasso soglia di mora" si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale) o del 4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1% (per il complesso degli altri prestiti) (maggiorazioni medie interessi di mora indicate nei DD.MM. a partire dal D.M. 21 dicembre 2017), il tutto maggiorato sempre di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali sempre ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106.
- Formula: **(T.E.G.M. + 1,9 o 4,1 o 3,1) x 1,25 + 4**

In caso di superamento della soglia?

- Nell'ottica di assicurare il contemperamento tra le esigenze di creditore e debitore, la Sentenza afferma che la sanzione della non debenza deve essere applicata solo limitatamente al tipo di interesse oltre soglia.
- Ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia, solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, ma resta ferma l'applicazione dell'art. 1224, co. 1, c.c.11 con la conseguente applicazione degli interessi di mora nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
- Una rigida applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., con la conseguente gratuità del finanziamento, finirebbe per "premiare" il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie tempestivamente la propria obbligazione, essendo quest'ultimo tenuto al pagamento degli interessi corrispettivi.
- La nullità della clausola sugli interessi moratori, quindi, non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi e tale principio appare in linea con quelli affermati in ambito comunitario ed enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (tutti, però, riconducibili ad ipotesi di contratti conclusi con i consumatori).

Cosa accade in caso di risoluzione del contratto dopo l'inadempimento post applicazione di interessi mora oltre soglia?

- Eventualmente cade la clausola sugli interessi moratori
- Le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integrità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti, purché il tasso di questi sia lecito, o al tasso corrispettivo, in caso non lo sia. Gli interessi inglobati nelle rate scadute sono inglobate nel conteggio del montante nella loro interezza, con connesso effetto anatocistico.
- Per le rate a scadere sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi (a titolo di mora), ma attualizzati¹³ al momento della risoluzione del contratto.

Può essere domandata la nullità di una clausola sugli interessi moratori in corso di svolgimento regolare del rapporto?

- L'eventuale sentenza a favore del cliente “assicura” il debitore esclusivamente rispetto al fatto che l'interesse moratorio pattuito, ed accertato quale usurario, non sia dovuto.
- Non può, quindi, il debitore, ottenuta la sentenza di accertamento di nullità della clausola relativa agli interessi moratori, non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato oltre all'interesse corrispettivo.

Verificatosi l'inadempimento, quindi il presupposto per l'applicazione degli interessi moratori, l'indagine sull'usurarietà degli stessi deve tener conto di quelli dedotti in astratto o quelli applicati in concreto?

- Verificatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che in concreto sia stato richiesto ed applicato dalla banca e rimane priva di rilievo la statuizione inerente al tasso in astratto pattuito e mai applicato.
- *“ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usura, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore”.*

La clausola di salvaguardia

- Le SS.UU. non affrontano la problematica della validità o meno della clausola “di salvaguardia”, siccome peraltro non oggetto di rimessione
- Sul punto, quindi, ci si può riferire a Cass. Civ. – Sez. III, Pres. VIVALDI, Rel. D’ARRIGO, Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26286:
- “In tema di rapporti bancari, l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto”

Potenziamento della possibilità di richiedere decreti ingiuntivi

- Un tratto importante della sentenza è che se anche il tasso pattuito è usuraio, alla fine quello che conta è l'applicazione ...perciò una banca che ha pattuito un tasso usuraio... si salva chiedendo €10 in meno del valore usuraio... ovvero più del corrispettivo, ma meno del valore usuraio....

	Tasso di interesse in decorrenza	Tasso di interesse di mora indicato in contratto	Pagamento di interessi di mora	Inadempimento avvenuto	Clausola di salvaguardia
8	Sottosoglia	Oltre soglia	Non preteso	NO	Assente
7			Non preteso nel concreto	SI	Presente
6			Richiesto		Presente
5			Incassato		Applicata
4			Non preteso		Assente
3			Richiesto		Assente
2			Incassato		Assente
1	Oltre soglia	Oltre soglia	Irrilevante	Irrilevante	Irrilevante

Elementi di debolezza – Simmetria sbilenca

- La rilevazione circa la maggiorazione di mora da parte della Banca d'Italia è poco soddisfacente, in quanto sporadica e ritardata, Vedi DM 19 dicembre 2013, fa riferimento ai dati statistici nel 2002.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

Elementi di debolezza

- Art. 1815 CC - Interessi

- I. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
- II. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

- Art. 644 Codice Penale

1) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

3) La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Conclusioni

- Occorre de-enfatizzare il problema degli interessi di mora
- La soluzione ora definita andrebbe benissimo se fosse decisa dal legislatore
- La soluzione ora definita, attraverso però una Sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Unite), che fa leva su una piattaforma di provvedimenti di attuazione operati dalla Banca d'Italia (in epoca in cui non esisteva consapevolezza di questo fatto), ha qualche debolezza.